



COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Affari Generali
Piazza O.Mazza -0823/734205 Fax 0823/939159

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

Delibera n. 119 del 25.10.2013

OGGETTO: Opposizione a ricorso al TAR Campania contro Comune di Carinola promosso dalla ditta SACOM e dalla Società di Progetto cimiteri di Carinola e Falciano.

L'anno duemilatredici il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 13.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
DE RISI LUIGI SALVATORE A.	Sindaco	P	
MARRESE ANTIMO	Vice-Sindaco	P	
DI MAIO ROSA	Assessore	P	
RUSSO ANTONIO	Assessore	P	
DI SPIRITO FRANCESCO	Assessore		A

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Licciardi.

Constatato il numero legale il Sindaco, Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

In prosieguo

VISTA la deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente.

VISTI i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs.267/2000.


Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare integralmente la deliberazione in oggetto indicata e allegata ;

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di darne seguito.

Letto confermato e sottoscritto.



COMUNE DI CARINOLA
Provincia Caserta

Settore Affari Generali
Piazza O. Mazza – 0823/734205 – fax 0823/939159
=====

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: OPPOSIZIONE A RICORSO AL TAR CAMPANIA CONTRO COMUNE DI CARINOLA PROMOSSO DALLA DITTA SA.COM. E DALLA SOCIETA' DI PROGETTO CIMITERI DI CARINOLA E FALCIANO.


LA GIUNTA

Premesso :

- che in data 18/10/2013 prot. n. 9007 veniva notificato a questo Ente ricorso al Tar Napoli da parte della SA.COM. Servizi Ambienti e Commercio S.R.L. con sede legale in Capua e della Società di Progetto Cimiteri di Carinola e Falciano del Massico S.R.L. con sede legale in Capua entrambe in persona dell'Amministratore unico legale rappresentante pro-tempore Sig. Massimo Orsi, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Soprano con studio legale in Napoli, contro il Comune di Carinola, in persona del Sindaco pro-tempore per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, delle delibere di Giunta Comunale n. 90/13, 91/13, 92/13, 96/13, 97/13 e 101/13 tutte relative a progetti di ampliamento di cimiteri di Nocelleto e Casanova di Carinola, nonché di determinazioni di tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, a realizzarsi;
- ritenuto opportuno e necessario opporsi al suindicato ricorso a tutela delle ragioni dell'Ente mediante legale di fiducia, di provata capacità ed esperienza, considerata l'importanza della controversia;
- acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del Dlgs 267/2000;
- con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

- di costituirsi in opposizione al ricorso promosso dalla SA.COM. e dalla Società Progetti Cimiteri di Carinola e Falciano del Massico designando quale legale dell'Ente l'avv. Laudadio Felice con studio legale in Napoli alla via Caracciolo,15;
 - di incaricare il Responsabile del Servizio AA.GG. di procedere alla determinazione dell'impegno ed alla stipula di apposita convenzione nei limiti di € 5000,00 onnicomprensive con imputazione al cap. 124 del bilancio Comunale;
 - di incaricare il citato legale, in caso di vittoria nel giudizio, di agire nei confronti della parte soccombente per il recupero di tutte le spese sostenute oltre ed eventuale danni;
 - di autorizzare la eventuale chiamata di terzi responsabili, nei modi e termini di legge;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 164 comma IV del decreto legislativo 267/2000.



Avv. ENRICO SOPRANO
Via G. Melisurgo n. 4 - 80133 NAPOLI
Tel. 081.4287111 - Fax 081.5528256

ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

COPIA

RICORSO

Avv. Enrico Soprano

della SA.COM. Servizi Ambiente e Commercio S.r.l. con sede legale in Capua (CE) alla Via Boscariello n. 58 (P. IVA 02107400612), e della Società di Progetto Cimiteri di Carinola e Falciano del Massico S.r.l., con sede legale in Capua (CE) alla Via Boscariello n. 58 (P. IVA 03153490614), entrambe in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Massimo Orsi, rappresentato e difeso, per procura a margine del presente atto, dall'avv. Enrico Soprano (C.F. SPR NRC 55H12 F839R) presso il cui studio in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, è elettivamente domiciliato, fax n. 081/5528256, p.e.c. enrico.soprano@cnfpec.it

Con la presente Vi conferisco procura e Vi nomino mio difensore nel procedimento di cui al presente atto, in ogni fase e grado, ivi comprese la proposizione di motivi aggiunti, le fasi esecutive, di appello e in Cassazione e/o in Consiglio di Stato e/o Corte dei Conti e cautelari, conferendoVi all'uopo le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di farVi sostituire e/o nominare procuratori, sottoscrivere l'atto di precetto, transigere, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce agli atti del giudizio, chiamare in causa terzi anche in garanzia, proporre domanda riconvenzionale e ricorso incidentale, intervenire nel giudizio e resistere ad interventi, deferire e riferire giuramento decisorio, accettare e/o derogare giurisdizione e competenza, ratificando fin da ora il Vs. operato. Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e del D.Lgs. 196/03. Eleggo domicilio presso il Vostro studio in Napoli, Via G. Melisurgo n. 4

CONTRO

il Comune di Carinola, in persona del Sindaco *pro tempore*

per l'annullamento

previa sospensiva: a) della delibera di G.C. n. 90 del 2.08.2013 resa pubblica in pari data, notificata alla SA.COM. Servizi Ambiente e Commercio S.r.l. in data 9.09.2013, con la quale è stata approvata integralmente la proposta del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Carinola, finalizzata alla elaborazione di uno studio generale per un eventuale ampliamento dei cimiteri comunali ricadenti nelle frazioni "Casanova" e "Nocelleto" e, per l'effetto, ha incaricato il medesimo Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico a redigere "uno studio generale per un progetto di ampliamento dei Cimiteri di Carinola e Nocelleto, adottando soluzioni ottimali atte a soddisfare le esigenze

F. 20
SA.COM. Servizi Ambiente e
Commercio S.r.l.
L'Amministratore Unico

Società di Progetto Cimiteri di
Carinola e Falciano del Massico S.r.l.
L'Amministratore Unico



preparatori, conseguenti e comunque connessi agli atti quivi impugnati.

FATTO

1. La vicenda per cui è causa prende le mosse dalla convenzione sottoscritta in data 14.02.1997 - approvata dal Comune di Carinola con delibera di C.C. n. 16 del 20.03.1997 resa esecutiva in data 25.03.1997 - con la quale i Comuni di Carinola e Falciano del Massico costituivano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge n. 142/1990, un'associazione finalizzata all'ampliamento del cimitero "San Lorenzo" sito nel Comune di Carinola.

In particolare, la convenzione in esame scaturiva dalla esternata necessità, da parte dei predetti Enti locali, di procedere all'immediata realizzazione dell'ampliamento delle zone cimiteriali esistenti nel Comune di Carinola in quanto *"l'utilizzo contemporaneo del Cimitero di San Lorenzo da parte dei Comuni di Falciano del Massico e di Carinola, ha determinato, nel corso degli anni, l'esaurimento delle capacità ricettive della struttura"*.

2. Con delibera di G.C. n. 135 del 29.09.2002 resa esecutiva in pari data, il Comune di Carinola approvava lo schema del programma dei lavori pubblici per il triennio 2003 - 2004 - 2005 e l'elenco dei lavori a realizzarsi, inclusivo delle opere relative all'ampliamento del cimitero di Carinola.

3. In data 30.06.2003, la SA.COM. Servizi Ambiente e Commercio S.r.l. - di seguito, per brevità denominata "SA.COM." - in possesso dei requisiti previsti dall'art. 99 del D.P.R. n. 554/1999 *ratione temporis* vigente, presentava al Comune di Carinola una proposta di *project financing*, relativa all'opera pubblica a realizzarsi, ai sensi dell'art. 37 *bis* della legge n. 109/1994, *ratione temporis* vigente.

Quindi, con delibera di G.C. n. 117 del 30.10.2003, resa esecutiva in data

Falciano del Massico S.r.l.”.

L'inerzia serbata dal Comune di Carinola in ordine all'adozione degli atti consequenziali all'aggiudicazione della gara, costringeva la SA.COM. a diffidare, con atto notificato in data 28.02.2006, l'ente locale a procedere alla stipula del contratto.

6. Con contratto rep. n. 23 sottoscritto solo in data 16.10.2007 il Comune di Carinola affidava in concessione alla SA.COM. la progettazione definitiva, esecutiva, nonché la costruzione e gestione *“dell'ampliamento del Complesso Cimiteriale Monumentale di Nocelleto e del Complesso Cimiteriale S. Lorenzo in Casanova”*, unitamente alla gestione delle due strutture cimiteriali preesistenti, compreso il servizio di lampade votive e l'esecuzione dei servizi cimiteriali per la durata di anni venti a far data dalla stipula del contratto.

In particolare, per quel che rileva ai fini della vicenda in esame, l'art. 17 rubricato *“obblighi specifici del Comune”* al comma uno, lettera b), prevedeva che l'Amministrazione concedente si impegnava *“a non realizzare alcun nuovo impianto o ampliamento cimiteriale diversi da quelli esistenti per tutto il periodo oggetto della concessione”*.

7. Con processo verbale del 27.12.2007 veniva effettuata la consegna delle aree di cantiere in favore della SA.COM.

Con verbale del 13.03.2008 la SA.COM. e il Comune di Carinola concordavano una sospensione dei lavori sino a tutto il 30.04.2008, a fronte delle oggettive difficoltà, manifestate dalla società concessionaria, di rinvenimento presso gli uffici comunali degli atti amministrativi inerenti la pregressa gestione cimiteriale.

nota del 4.11.2010.

E' opportuno evidenziare, che, con la determinazione innanzi richiamata, l'ente locale confessorialmente ammetteva che le attività previste nella concessione del 16.10.2007 risultavano sospese a decorrere dall'1.03.2008, e che la disposta sospensione "risulta prorogata su sola richiesta della stazione appaltante e senza una effettiva verifica della sussistenza all'attualità della motivazioni che hanno causato la sospensione stessa.

Con il medesimo provvedimento, il Comune di Carinola riconosceva, altresì, l'illegittimità della sospensione delle attività, disposta, come visto, a far data dall'1.05.2008, in quanto "in merito alla presente situazione rileva il principio per cui ogni provvedimento di sospensione è ex se di natura transitoria, non essendo consentita una sospensione di attività senza la fissazione di un termine finale (illegittimità della c.d. sospensione sine die).

Quindi, con verbale del 15.02.2011 veniva disposta la ripresa delle attività oggetto della concessione del 16.10.2007; con il medesimo verbale veniva stabilito che i termini di cui agli artt.li 3 e 4 del contratto decorressero dalla data di sottoscrizione del medesimo.

11. In data 13.05.2011, nel puntuale rispetto dei termini contrattualmente previsti, la SA.COM. trasmetteva il progetto definitivo dei lavori di ampliamento del Cimitero Monumentale di Carinola, corredato di tutti gli elaborati progettuali previsti dalla normativa di cui al previgente D.P.R. n. 554/1999; progetto, allo stato, non ancora approvato dall'ente locale, benché più volte diffidato dalle ricorrenti ad adottare gli atti di propria competenza.

12. L'annosa e a dir poco paradossale vicenda sin qui descritta, è approdata di recente innanzi a codesto on.le T.A.R.

riferimento, anche se tali criticità non sono state determinate in alcun modo dal Comune di Carinola, il cui unico intento è quello di realizzare l'opera nell'assoluto rispetto della vigente disciplina".

Nell'impugnativa proposta l'ente ricorrente ha altresì prospettato la sussistenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che la condotta assunta dal Comune di Falciano del Massico lo avrebbe esposto "all'impossibilità di onorare gli impegni contrattuali con la società affidataria SA.COM. e, dall'altro, all'impossibilità di avere un servizio cimiteriale compatibile con le esigenze delle popolazione residente. Circostanze oggettivate anche dalla predetta SA.COM. che, infatti, con sua diffida ha sensibilizzato il Comune di Carinola e quello di Falciano del Massico al rispetto degli obblighi assunti e, quindi, a non realizzare nuovi cimiteri".

13. Senonchè, nonostante l'esternata consapevolezza di dover tenere fede agli obblighi assunti con il contratto stipulato in data 16.10.2007 con la SA.COM., tenuto conto del lungo tempo trascorso a far data dalla sua sottoscrizione, il Comune di Carinola, in aperta contraddizione con la volontà esternata con la delibera di G.C. del 3.06.2013 e con l'impugnativa proposta innanzi al T.A.R. Campania - Napoli, con delibera di G.C. n. 90 del 2.08.2013 approvava la proposta formulata dal Responsabile del Settore Urbanistico dell'ente tesa all'elaborazione di un nuovo progetto preliminare relativo all'ampliamento delle zone cimiteriali ricadenti nelle frazioni "Nocelleto" e "Casanova" del Comune di Carinola e, successivamente, con le delibere di G.C. n. 91 e 92 del 27.08.2013, nonché n. 96 e 97 del 5.09.2013, approvava i progetti preliminari - e successive varianti - predisposti dal medesimo Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico.

contratto.

Il *modus operandi* del Comune di Carinola è, pertanto, chiaramente illegittimo, per la presenza della illegittimità indicata in rubrica, in quanto la scelta del Comune resistente viola le prescrizioni di contratto e le posizioni acquisite dalle ricorrenti per effetto dell'aggiudicazione e dell'affidamento della concessione.

II. SVIAMENTO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER
MANIFESTA CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI
PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA' E
TRASPARENZA DI CUI ALL'ART. 97 DELLA CARTA
COSTITUZIONALE.

II.1. Gli atti amministrativi qui impugnati costituiscono, altresì, la massima espressione dell'esercizio sviato del potere dell'Amministrazione resistente nella fattispecie per cui è causa.

La ricostruzione dell'annosa vicenda sin qui operata, dimostra, contro ogni ragionevole dubbio, che il Comune di Carinola, nonostante avesse dichiarato, nelle premesse della delibera di G.C. n. 90 del 2.08.2013, che *"l'elaborazione di uno studio generale per un eventuale ampliamento del cimitero di Carinola apparisse opportuna, poiché le aree cimiteriali ricadenti nelle frazioni di "Casanova" e "Nocelleto" avevano esaurito i loculi messi a disposizione"*, ha, di fatto, esercitato il proprio distorto potere deliberativo con l'unica finalità di eludere scientemente gli impegni assunti con la SA.COM. in forza del contratto stipulato in data 16.10.2007; contratto, con il quale, come innanzi evidenziato, il Comune di Carinola

E' di solare evidenza, infatti, che con l'adozione delle delibere recanti l'approvazione dei due progetti preliminari relativi all'ampliamento del cimitero di Carinola, l'ente resistente ha apertamente sconfessato quanto dallo stesso espressamente esternato con la delibera n. 60 del 3.06.2013; delibera con la quale, come già innanzi evidenziato, il Comune di Carinola aveva manifestato la volontà di impugnare in sede giurisdizionale la determinazione del Comune di Falciano del Massico di rescissione unilaterale della convenzione del 14.02.1997, sul condivisibile presupposto che, a fronte degli impegni assunti con la SA.COM. in forza del contratto sottoscritto in data 16.10.2007 l'atto rescissorio posto in essere dal Comune di Falciano del Massico avrebbe arrecato grave pregiudizio all'ente locale.

Non può dubitarsi, pertanto, alla luce delle circostanze innanzi evidenziate, della contraddittorietà che connota, nella vicenda in esame, il *modus agendi* del Comune di Carinola che, dopo aver confessorialmente ammesso di dover rispettare gli impegni assunti con la SA.COM., si è sottratto, poi, del tutto arbitrariamente, agli stessi.

Ed invero, secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa *"il vizio di contraddittorietà dell'azione amministrativa, quale figura sintomatica dell'eccesso di potere suscettibile di inficiare un determinato provvedimento, emerge quando quest'ultimo si ponga in palese contrasto con altro atto precedente emanato dalla medesima potestà e cronologicamente a questa collegato"* (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. II ter, sent. n. 4043 del 30.05.2006).

Ne consegue, sotto un diverso ed ulteriore aspetto, l'illegittimità degli atti qui gravati.

utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi, o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione, o di un atto avente effetti equivalenti".

Di tal ch   è del tutto evidente che all'approvazione del progetto preliminare non poteva scaturire la dichiarazione di pubblica utilit  , poich   quest'ultima consegue, per espresso dettato normativo, esclusivamente all'approvazione della successiva fase progettuale consistente nella predisposizione del progetto definitivo o nell'adozione di un atto normativamente ed espressamente equiparato alla dichiarazione di pubblica utilit  .

Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato il principio secondo cui *"la dichiarazione di pubblica utilit   consegue solamente all'approvazione del progetto definitivo, che possiede i caratteri complessivi non pi   modificabili dell'opera, non anche a quello preliminare, che    ancora abbisognevole di modificazioni, nonch   quello esecutivo, che    un complesso di specificazioni meramente operative"* (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 3364 del 29.05.2009, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 2930 dell'11.05.2004).

Ne consegue, anche sotto un diverso ed ulteriore aspetto, la palese illegittimit   dell'*iter* da cui    scaturita, ad opera dell'organo giuntale del Comune di Carinola, l'approvazione del progetto preliminare, *iter* del tutto irrispettoso della scansione procedimentale delineata dalla normativa innanzi richiamata.

**IV. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DEL D.P.R. N. 207 DEL 5.10.2010 –**

documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto, e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali, ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale, e per le infrastrutture ed opere connesse necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare, stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria di intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 154, comma tre, anche con riferimento alla loro articolazione: a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; c) studio di prefattibilità ambientale; d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti e indagini preliminari – quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate; e) planimetria generale ed elaborati grafici; f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2; g) calcolo sommario della spesa; h) quadro economico di progetto; i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili”.

Ebbene, dal raffronto tra la disposizione normativa innanzi richiamata e gli

allo stato predisposto dal Comune di Carinola, non soddisfa neppure le prescrizioni contenute nella legge regionale n. 3 del 27.02.2007 - recante disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania - e, in particolare, di quelle contenute nell'art. 12, comma quarto, a tenore, del quale *"il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata, in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento, ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e di riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi da determinare in base ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione della caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare"*.

Tanto basta ad evidenziare, ancora una volta, l'illegittimità degli atti amministrativi qui impugnati.

V. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.LI 55 E 56 DELLA LEGGE N. 285/1990. INCOMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE AD ADOTTARE LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELLE ZONE CIMITERIALI.

La particolare natura dell'opera pubblica a realizzarsi avrebbe imposto, altresì, l'ulteriore rispetto delle prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 recante approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

atti amministrativi qui gravati apparirebbe quantomai superfluo.

VI. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 128 DEL D.LGS.VO N. 163/2006.

Da ultimo non può non essere rimarcato un ulteriore profilo di illegittimità degli atti amministrativi qui impugnati.

A quanto è dato desumere dalla lettura delle delibere impugnate, infatti, con l'approvazione dei due progetti preliminari più volte innanzi richiamati, la Giunta Municipale dell'Amministrazione resistente ha dato atto che l'opera pubblica a realizzarsi sarebbe stata successivamente inserita nella programmazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2013 – 2016.

L'inversione delle fasi procedurali che hanno condotto all'adozione degli atti amministrativi qui in esame è del tutto evidente, laddove l'inserimento di un'opera pubblica nella programmazione triennale dell'Amministrazione costituisce un'attività amministrativa prodromica a quella di approvazione del progetto preliminare.

L'inserimento di un'opera pubblica nella programmazione triennale, costituisce, infatti, per espressa previsione contenuta nell'art. 128 del d.lgs.vo n. 163/2006, l'ineffabile momento in cui una Pubblica Amministrazione individua un ordine di priorità dei lavori pubblici a realizzarsi, e costituisce, altresì, il momento attuativo degli studi di fattibilità; studi nei quali vengono individuate, oltre alle caratteristiche funzionali, tecniche e gestionali dell'opera pubblica, le risorse finanziarie necessarie alla sua concreta realizzazione.

Nella specie, il Comune di Carinola ha completamente stravolto la sequenza

E' di solare evidenza, infatti, che, nella vicenda in esame, laddove fosse stato garantito il concreto apporto partecipativo delle ricorrenti, l'esito del procedimento sarebbe stato indubbiamente diverso, poiché la SA.COM. e per essa la società di progetto all'uopo costituita, nella preliminare ed imprescindibile fase di contraddittorio, avrebbero evidenziato l'irragionevolezza e l'illogicità dell'operato della P.A., che non ha affatto perseguito il fine pubblico.

Anche sotto tale ed ulteriore profilo non può dubitarsi della censurabilità dell'operato della resistente P.A.

VIII. ISTANZA CAUTELARE


Sussistono, nella vicenda in esame, tutti i presupposti di legge per l'accoglimento dell'istanza di sospensione degli effetti pregiudizievoli scaturenti dagli atti del Comune di Carinola qui impugnati.

In particolare, il *fumus boni iuris* emerge, con ogni evidenza, dai motivi di impugnazione qui proposti, che pongono in luce lo scorretto potere esercitato in concreto dal Comune di Carinola, sviatamente e contraddittoriamente finalizzato a vanificare, ancora una volta, e da ben nove anni - tanto è ormai il tempo trascorso a far data dall'aggiudicazione definitiva in favore della SA.COM. - gli impegni originariamente assunti con le ricorrenti; motivi che evidenziano, altresì, le numerose irregolarità nell'approvazione dei progetti preliminari di cui si discute che inficiano radicalmente la validità dei provvedimenti amministrativi sin qui adottati dal Comune di Carinola.

Sussiste, altresì, anche il *periculum in mora*, atteso che il concreto avvio dell'*iter* procedimentale destinato a culminare nella successiva realizzazione

racc. n. 76487086894-5, mod. 23 L n. 76624878687-0, spedita in data

14/10/2013.


Avv. Enrico Soprano



N. 51023 DEL REGISTRO CRONOLOGICO

AD ISTANZA DI:


AVV. ENRICO SOPRANO
Via G. Melisurgo n. 4 - 80133 NAPOLI
Tel. 081.4287111 - Fax 081.5528256

AVVERTENZE

Il Presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purchè il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta del destinatario.

AI SENSI DELLA LEGGE 21-01-1994 N. 53
Postaleitaliane

R
04043034 - 81030
€ 8,55



347 - 80132 NAPOLI 3 (NA)

14.10.2013 17.25

RACCOMANDATA A.R.


Comune di Casimera in persona del
legale rappresentante p. 7.

olo Cassa - Casimera

AG



76399029831-2



(81030) Casimera (CE)



COMUNE DI CARINOLA
PROVINCIA CASERTA

=====

Settore Affari Generali
Piazza O. Mazza - 0823/734205 FAX:0823/939159


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	
UFFICIO PROPONENTE:	
SERVIZIO INTERESSATO:	
OGGETTO:	<p>opposizione ricorso al TAR Caserta contro il Comune di Carinola relativo alla SAEP ed alla Soc. di gestione comuni e falciatura.</p>
ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE Data 25-10-2013 IL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data 25/10/2013 IL RESPONSABILE 
Data della seduta 25/ott/13	La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta: FIRME: 
13.30 Ore	
DELIBERAZIONE N. 119	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonio Licciardi)



IL SINDACO
(Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi)



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 781 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Li 25-10-2013

Il Messo Comunale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
_____.

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.